



ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI
DAL 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

SARICO ACQUE REFLUE – GIURISPRUDENZA
AMMISSIBILE SOLO SU AUTORIZZAZIONE ESPRESSA.
ESCLUSO IL SILENZIO ASSENSO

Non è ammissibile il meccanismo del "**silenzio-assenso**" nel caso di scarico di acque reflue senza autorizzazione, lo afferma la Corte di Cassazione nella **sentenza 28 luglio 2025, n. 27670**

Sottolineano i Supremi Giudici che **nei procedimenti ambientali non è possibile** l'attivazione di questo sistema perché a vietarlo è l'articolo 20 della legge 241/1990.

Pertanto l'impresa **non può esercitare uno scarico** di acque reflue **senza un atto espresso** dell'Autorità competente, **non operando il "silenzio-assenso"**, cioè l'ottenimento del permesso solo per effetto dell'inerzia della P.a. decorso un certo tempo dalla richiesta.

Anche la normativa ambientale L'art. 124, comma 8, d.lv. 152/2006 non consente di mantenere provvisoriamente uno scarico in una situazione nella quale il titolare è consapevole del fatto che gli enti competenti non abbiano ancora assunto il necessario provvedimento espresso. L'autorizzazione agli scarichi deve formare oggetto di provvedimento necessariamente espresso, non altrimenti surrogabile mediante modelli di semplificazione amministrativa quali l'acquisizione tacita dell'assenso

Quanto alla possibilità di **proseguire l'esercizio di uno scarico già in precedenza autorizzato**, il cui titolo è venuto a scadenza, questo può essere provvisoriamente mantenuto, rispettando le condizioni della precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, ma solo **se la domanda di rinnovo** è stata presentata **prima della scadenza**. Se l'impresa non si è attivata per tempo, va presentata una **richiesta ex novo** e nel frattempo ogni attività va **sospesa fino al rilascio** di un provvedimento espresso.

Per gli interessati agli approfondimenti in allegato il dispositivo della sentenza

Via Weiden 35, 62100 Macerata Tel./Fax: 0733 230279 Cell. Segreteria: 3356670118
C.F.: 93029960429 PEC: amis@ticertifica.it info@amisrifiuti.it www.amisrifiuti.it